



**COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

**Verbale di deliberazione N. 2
del Consiglio comunale**

OGGETTO: Adozione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Samone 2025 ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera b) della L.P. 15/2015, per opere pubbliche, adeguamento tracciato stradale e previsione di parcheggi pubblici.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **ventitre** del mese di **aprile**, alle ore 19.00 nella sala delle riunioni sita presso la sede Municipale, sita in Samone (TN), Via delle Praelle n. 21, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Zanghellini Sergio - Sindaco
2. Bortolot Luciana - Consigliere Comunale
3. Lenzi Flavio - Consigliere Comunale
4. Mengarda Deni - Consigliere Comunale
5. Mengarda Daria - Consigliere Comunale
6. Pedron Mario - Consigliere Comunale
7. Tiso Mirko - Consigliere Comunale
8. Turchetto Elisabetta - Consigliere Comunale
9. Zadra Raffaele - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Müller dott.ssa Deborah.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Zanghellini ing. Sergio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 2 dell'ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione

dal 27/04/2026
al 07/05/2026

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

OGGETTO: Adozione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Samone 2025 ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera b) della L.P. 15/2015, per opere pubbliche, adeguamento tracciato stradale e previsione di parcheggi pubblici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso il parere favorevole di competenza sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale – edilizia privata.

Dato atto che, la presente proposta di deliberazione non rileva ai fini contabili, per cui non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Richiamata la volontà dell'Amministrazione Comunale di perseguire un miglioramento concreto dell'infrastruttura viaria, nonché rafforzare la dotazione di servizi di sosta a favore della collettività, mediante la realizzazione di un nuovo tratto di strada comunale e di due parcheggi pubblici, localizzati rispettivamente a monte ed a valle del nuovo tracciato.

Gli interventi assumono una rilevanza strategica per il miglioramento complessivo della mobilità e della sosta pubblica, rispondendo a criteri di funzionalità, efficienza, sicurezza della viabilità, sostenibilità, incremento dei servizi e coerenza tra pianificazione e progettazione tecnico-economica.

Si evidenzia che, l'attuale Piano Regolatore Generale del Comune di Samone, in cartografia contempla un tracciato viario d'interesse provinciale, corredato della relativa fascia di rispetto. Tuttavia, lo sviluppo planimetrico di codesta previsione non risulta coerente con le necessità tecniche e funzionali emerse a seguito della redazione del PFTE. Nelle fasi interlocutorie della progettazione, il Servizio Gestione strade, ha evidenziato la possibilità che la categoria della strada, potesse essere ricondotta alla viabilità comunale di progetto.

Visto che, il Comune di Samone ritiene necessario adeguare la cartografia in relazione alle necessità emerse in ordine:

- alla ridefinizione di un tracciato stradale di interesse provinciale e della relativa fascia di rispetto, adeguandoli alle caratteristiche tecniche ed alla categoria funzionale di strada locale di progetto, al fine di uniformarlo al PFTE - progetto di fattibilità tecnico economica -;
- al potenziamento del sistema di infrastrutturazione territoriale, con particolare riferimento alla previsione di due nuovi parcheggi pubblici da realizzarsi a monte ed a valle del nuovo tracciato stradale, con la finalità di regolamentare l'accessibilità e la fruibilità complessiva dell'opera, assicurando un servizio di sosta adeguato in prossimità del centro storico, a ridosso della caserma dei Vigili del fuoco ed a latere del centro multiservizi.

Visto che, previa indagine di mercato, con propria deliberazione di Giunta Comunale nr. 77 dd. 06 Agosto 2025, divenuta esecutiva ai sensi di legge, si conferiva incarico di redigere la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Samone per opere pubbliche, all'arch. Vignola Roberto con studio in Borgo Valsugana, Scala Telvana n. 2.

Visto che in data 01 Settembre 2025, protocollata in pari data al sub. 3042, l'arch. Vignola Roberto ha provveduto a trasmettere, su supporto informatico, gli elaborati della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Samone per opere pubbliche.

Vista l'integrazione pervenuta in data 19 Febbraio 2026 sub. 664, a cura del dott. forestale Silvio Grisotto iscritto all'ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Trento al n. 376, riguardante la trasmissione dello studio idrologico, sedimentologico ed idraulico del bacino del Rio Cinaga per la valutazione della compatibilità alla CSP.

Vista la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Samone redatta dall'arch. Vignola Roberto, composta dei seguenti elaborati tecnici:

- 01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- 02 VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A RENDICONTAZIONE – extract
- 03 VERIFICA PGUAP - CSP – extract
- 04 VERIFICA USI CIVICI – extract
- 05 LEGENDA
- 06 TAV.OOPP - VAR OPERE PUBBLICHE 2025
- 07 STUDIO DI COMPATIBILITA'
- 08 NORME DI ATTUAZIONE

Vista la variante n. 01 che prevede la modifica dell'attuale previsione di viabilità d'interesse provinciale e relativa fascia di rispetto, in viabilità locale di progetto e rispondente fascia di rispetto, intervenendo sull'infrastrutturazione territoriale al fine della messa in sicurezza stradale sia pedonale che carrabile, migliorando la viabilità urbana.

Viste le varianti n. 02-03 che contemplano il cambio della destinazione urbanistica da area ad attrezzature civili e amministrative ad area per parcheggio pubblico di progetto, prevedendo due nuovi parcheggi pubblici, a monte ed a valle del tracciato viario, al fine di implementare la dotazione dei servizi di sosta in prossimità del centro storico e dei beni immobili di proprietà del Comune di Samone.

Vista la variante n. 04 che esamina il cambio di destinazione urbanistica da area produttiva locale ad area per parcheggio pubblico di progetto (parcheggio a monte).

Visto che non necessita modificare le Norme di Attuazione al Piano Regolatore Generale del Comune al fine dell'attuazione degli interventi in progetto.

Evidenziato dunque, che le varianti al Piano Regolatore Generale del Comune di Samone si qualificano per opere pubbliche, come acclarato dalla descrizione puntuale e dalle motivazioni di ciascuna delle stesse contenute nella Relazione Illustrativa a firma dell'Arch. Vignola Roberto, cui integralmente si rinvia.

Considerato che, sulla base della disamina delle varianti analizzate nella sezione testuale ed alle verifiche puntuali di coerenza interna/esterna alle previsioni del P.R.G. e del Piano Urbanistico Provinciale, effettuate nelle schede censuarie appartenenti a questa sezione di verifica, le varianti proposte sono state soggette alla procedura verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica.

Le modeste entità delle variazioni e la loro natura prettamente legata a opere pubbliche locali escludono la sussistenza di impatti tali da assoggettare la presente variante alla procedura estesa di Rendicontazione Urbanistica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Vista la sovrapposizione delle previsioni in variante alla carta di sintesi della pericolosità, al netto delle discrepanze fra la cartografia catastale e la carta tecnica, la medesima attesta che le varianti ricadono in area P3, classe di penalità media soggette al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 della L.P. 27 maggio 2008 n. 5.

La variante è supportata da studio di compatibilità - idrologico, sedimentologico ed idraulico del bacino del Rio Cinaga, che si produce in allegato.

Vista la L.P. 14 giugno 2005, nr. 6 e ss.mm. ed integrazioni, - Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico - in particolare l'art. 18, con rimando ai contenuti della circolare 410369 del 24 luglio 2013, nonché al relativo regolamento, giusto Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg., con riferimento alle varianti al P.R.G. per OO.PP 2025, le medesime non insistono su beni gravati da uso civico.

Dato atto che nessuna variante ricade nel sistema delle reti ecologiche e ambientali assoggettabili a Vinca, non necessita quindi la redazione dello studio per la Valutazione d'Incidenza.

Vista la tipologia delle varianti, non necessita la verifica degli standards urbanistici (D.M. n. 1444/1968).

Visto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, secondo comma, della L.P. nr. 15 del 2015, l'ultimo iter di pianificazione territoriale promosso dal Comune di Samone, è avvenuto attraverso variante ordinaria approvata deliberazione di G.P. n. 2205 di data 16/12/2021 con la quale si è provveduto ad adeguare le Norme di attuazione alle disposizioni provinciali in ordine ai criteri novativi introdotti dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015 e del relativo regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Vista la L.P. 4 agosto 2015, nr. 15 e ss.mm. ed integrazioni, - Legge Provinciale per il governo del territorio - in particolare gli artt. 37, 38 e 39.

Visto l'art. 39 della L.P. 15/2015 e accertato che, come esposto in premessa e evidenziato dagli elaborati di progetto, la variante al P.R.G. è da adottarsi con procedura semplificata in quanto si qualifica come variante non sostanziale, e, ai sensi del comma 2 alla lettera b) - variante per opere pubbliche.

Visto dunque, per quanto attiene l'aspetto procedimentale, il combinato disposto degli artt. 39 comma 3 e 37 della L.P. 15/2015, il primo dei quali riduce a metà i termini dettati dall'art. 37 per l'adozione del P.R.G. o di sue varianti ordinarie, altresì disponendo che nel caso di variante non sostanziale si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'art. 37 comma 1, in relazione all'avviso di avvio del procedimento.

Osservato che, in applicazione delle richiamate disposizioni legislative, l'iter procedimentale inerente la variante in oggetto sarà il seguente. Il Comune, adotta con la presente deliberazione in via preliminare la variante, pubblica l'avviso relativo all'adozione e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone; contestualmente il piano viene messo a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi, e chiunque può presentare osservazione sulla variante nel pubblico interesse. La variante è trasmessa tempestivamente alla struttura provinciale competente alla comunità. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine il comune pubblica, per 10 giorni consecutivi, l'elenco degli articoli e delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica si esprime secondo le relative disposizioni provinciali. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, comma 8.

Visto inoltre, l'art. 37 comma 3 della L.P. 15/2015, il quale stabilisce che, dell'avvenuta adozione preliminare della Variante al P.R.G. per OO.PP. sarà data notizia pubblicando il relativo avviso sul sito istituzionale nonché su un quotidiano locale, depositando gli elaborati presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi per l'eventuale presentazione di osservazioni di pubblico interesse.

Ritenuto di prescindere dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37 comma 8 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e di procedere ai sensi dell'art. 39, comma 3 della medesima legge, nel caso si verifichino le condizioni di assenza di osservazioni e se il parere conclusivo della Conferenza di Pianificazione o il parere del Servizio Provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Visto il richiamato Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni ed in particolare l'art. 65, accertato che tra i membri del Consiglio Comunale non vi sono componenti che abbiano un concreto, immediato e attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di

fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, e quindi incompatibili alla luce dell'articolo citato.

Vista la L.P. 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio".

Visto il vigente Piano Regolatore Generale, modificato da ultimo con la variante ordinaria al P.R.G. approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 2205 di data 16/12/2021.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018.

Visto lo Statuto comunale.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA

- 1) di adottare ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 della L.P. 4 agosto 2015 nr. 15 rubricata "Legge provinciale per il governo del territorio", e per quanto esposto in premessa, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Samone 2025 ai sensi del comma 2 lettera b) - varianti per opere pubbliche -, in base agli elaborati tecnici a firma dell'Arch. Vignola Roberto di Borgo Valsugana;
- 2) di dare atto che, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Samone 2025 di cui al punto 1), che consta dei seguenti elaborati:
 - 01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 - 02 VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A RENDICONTAZIONE – extract
 - 03 VERIFICA PGUAP - CSPI – extract
 - 04 VERIFICA USI CIVICI – extract
 - 05 LEGENDA
 - 06 TAV.OOPP - VAR OPERE PUBBLICHE 2025
 - 07 STUDIO DI COMPATIBILITA'
 - 08 NORME DI ATTUAZIONE
- 3) di dare atto che, gli elaborati sopra richiamati sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Samone in data 01 Settembre 2025 sub. 3042, come da ultimo modificati in data 19 Febbraio 2026 sub. 664, di protocollo;
- 4) di dare atto che, alla data di approvazione della presente deliberazione entrano in vigore le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, della L.P. 4 agosto 2015, nr. 15 e ss.mm. ed integrazioni;
- 5) di dare atto che, la presente deliberazione e gli elaborati tecnici allegati saranno depositati in libera visione del pubblico presso l'Ufficio Segreteria del comune di Samone, previa pubblicazione dell'avvenuta adozione in via preliminare all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Samone per 30 giorni consecutivi, nonché previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale, specificando che durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse e che, scaduti i termini di pubblicazione, l'Amministrazione intende procedere ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 39, comma secondo e ss, della L.P. 4 agosto 2015, nr. 15 e ss.mm.ii.;

- 6) di precisare che, le eventuali osservazioni formulate in ossequio a quanto disposto al punto precedente, verranno interessate dalle procedure di cui all'art. 37 della L.P. 15/2015 e che il Comune trasmetterà tempestivamente al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento la presente variante. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine il comune pubblicherà, per 10 giorni consecutivi, l'elenco degli articoli e delle parti di territorio oggetto di eventuali osservazioni; nel periodo di pubblicazione chiunque potrà presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate;
- 7) di dare atto che, a norma di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della L.P. 15/2015 e del D.P.P. 14/9/2006, n. 15-68/Leg la presente variante è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità e che nella compagine premessuale del presente provvedimento amministrativo sono state riportate le conclusioni, ovvero le modeste entità delle variazioni e la loro natura prettamente legata a opere pubbliche locali escludono la sussistenza di impatti tali da assoggettare la presente variante alla procedura estesa di Rendicontazione Urbanistica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- 8) di dare atto che, la variante non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico;
- 9) di dare atto che, nessuna variante ricade nel sistema delle reti ecologiche e ambientali assoggettabili a Vinca e non necessita quindi la redazione dello studio per la Valutazione d'Incidenza;
- 10) di dare atto che, dalla sovrapposizione delle previsioni in variante alla carta di sintesi della pericolosità, al netto delle discrepanze fra la cartografia catastale e la carta tecnica, la medesima attesta che le varianti ricadono in area P3, soggette al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 della L.P. 27 maggio 2008 n. 5 con rimando all'elaborato 07 – Studio di compatibilità -.
La variante è supportata da studio idrologico, sedimentologico ed idraulico del bacino del Rio Cinaga per la valutazione della compatibilità alla CSP che viene allegato;
- 11) di dare atto che, il presente provvedimento, di mera natura urbanistica, non comporta riflessi di carattere finanziario ed economico;
- 12) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 39, comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, in assenza di osservazioni e se il parere conclusivo della Conferenza di Pianificazione o il parere del Servizio Provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio non conterranno prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescindereà dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, comma 8 della medesima legge;
- 13) di dare atto che, tra i membri del Consiglio Comunale non vi sono componenti che abbiano un concreto, immediato e attuale interesse economico proprio o del coniuge ecc... e quindi incompatibili ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni;
- 14) di dare atto che, la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 della D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Zanghellini ing. Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Deliberazione divenuta esecutiva il 08 maggio 2026, ai sensi dell'art. 79, terzo comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Samone, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Müller dott.ssa Deborah

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto DAGLI Articoli. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Samone, 17/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

F.to BONESSO MORENA